



CITTA' DI TORINO

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

### EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**EM. ID 156 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887**

Proponente Il Consigliere Crema Pierino

Da emendare sostituire nell'allegato N° 1 a pagina 19 da riga 12

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

L'emendamento presentato alla proposta di modifica del vigente art. 134 del Regolamento del Consiglio comunale n. 286, prevedendo la possibilità che le Commissioni si riuniscano in luoghi diversi dal Palazzo comunale senza il riferimento espresso all'eccezionalità, introduce una disposizione che determinerebbe un mutamento sostanziale dell'impianto regolamentare vigente disattendendo così la previsione dell'art. 38 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che testualmente dispone che "il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento.....".

Il T.U.E.L., quindi, se da un lato individua un ambito di competenza riservata ai regolamenti consiliari relativamente al funzionamento dei consigli, dall'altro mantiene in capo agli Statuti il compito di dettare principi generali, non derogabili in sede regolamentare se non in violazione di un rapporto di gerarchia stabilito dalla legge (artt. 7 e 38 c. 2, primo periodo, T.U.E.L.) e dalla giurisprudenza consolidata che, peraltro, in caso di antinomia fra una disposizione dello Statuto comunale e una disposizione contenuta in un regolamento dello stesso comune, evidenzia come "occorre dare prevalenza alla disposizione statutaria e disapplicare quella regolamentare" (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2005 n. 148).

Quanto al luogo di svolgimento delle riunioni, oggetto della proposta emendativa, l'art. 4 c. 2 dello Statuto della Città dispone espressamente che "Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede."

Nella cornice definita da tale principio, in coerenza con quanto sopra esposto, l'art. 31 c. 1 del Regolamento n. 286 individua Palazzo Civico quale luogo ordinario di svolgimento delle sedute consiliari e delle sue articolazioni e l'art. 134 appunto rubricato "Luogo delle adunanze", con riferimento specifico a quello delle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e speciali, li identifica espressamente "nei locali a ciò destinati dalla Conferenza dei Capigruppo" ubicati a Palazzo civico.

Va considerato, inoltre, l'art. 94 del Regolamento n. 286 cit. recante "Sede dell'adunanza e

collocazione dei consiglieri" il quale prevede che le sedute del Consiglio comunale si svolgano nella Sala Rossa di Palazzo Civico (comma 1) e solo "per particolari ragioni" (comma 2) o "eccezionalmente" (comma 3) possano svolgersi in altri luoghi, anche esterni alla sede civica.

Ne deriva che la proposta emendativa che definirebbe in termini "di norma" le riunioni a Palazzo Civico, ma disciplina in termini di possibilità la riunione "in altri luoghi, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, funzionali ai lavori del Consiglio Comunale", rimettendo alla decisione della commissione in una precedente riunione, previa autorizzazione della/del Presidente della Commissione, non risulta coerente con la fonte statutaria che è norma sovraordinata che *expressis verbis* prevede che gli organi del Comune possano riunirsi in altra sede solo eccezionalmente.

Le previsioni regolamentari vigenti sul luogo di riunione del Consiglio e delle Commissioni, peraltro, non hanno carattere meramente formale, ma rispondono a una precisa ratio organizzativa, funzionale e di garanzia, volta ad assicurare: la piena regolarità delle sedute, la pubblicità delle stesse prescritta dall'art. 38 c. 7 del T.U.E.L., la certezza e funzionalità delle condizioni infrastrutturali e logistiche, la messa a disposizione del personale comunale necessario per lo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle commissioni in condizioni di sicurezza, nonché il contenimento di tutte le variabili che possano ostacolare o impedire lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Particolare profilo critico è quello afferente la valutazione dei fattori di rischio nello svolgimento della prestazione lavorativa per il personale comunale che dev'essere messo a disposizione delle Commissioni per lo svolgimento delle relative funzioni (supporto amministrativo, verbalizzazione, assistenza tecnica). Ogni sede esterna comporta, infatti, una diversa e specifica esposizione a rischi organizzativi, logistici e di sicurezza che non sussistono nei luoghi ordinari di lavoro, progettati e attrezzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e già valutati nel D.V.R. dell'Amministrazione.

L'esposizione al rischio varia a seconda del luogo ove si rende la prestazione lavorativa e la sua valutazione ai fini della adozione di tutte le misure di sicurezza per contenere l'esposizione allo stesso durante l'effettuazione della prestazione lavorativa, è preciso obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi della/del datore di lavoro e della/del Dirigente, non eludibile. La proposta emendativa che si estende a sopprimere la valutazione della necessità del personale di segreteria della Commissione, comporterebbe l'obbligo di effettuare le già menzionate valutazioni caso per caso. Non può infatti esimere dagli adempimenti in materia di sicurezza che ricadono in capo al datore di lavoro e alla/al Dirigente, una previsione regolamentare che renda ordinaria o quanto meno concretizzabile alternativamente, a scelta della Commissione, lo svolgimento delle sedute in luoghi diversi dal Palazzo civico, non identificati né identificabili a priori al punto di poter essere valutabili nel D.V.R., ma di volta in volta individuati dalla Commissione. La proposta emendativa inciderebbe, quindi, sull'organizzazione degli uffici e imporrebbe obblighi organizzativi alla/al Dirigente, in maniera non conforme alle previsioni dell'art. 107 c. 1 del T.U.E.L. e del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa proprie delle/dei Dirigenti.

Peraltro, come sottolineato dal Ministero dell'Interno, le commissioni consiliari sono prive di una competenza autonoma e distinta da quella attribuita al Consiglio comunale, conseguentemente il loro funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei loro lavori deve essere conforme a quanto previsto per l'organo consiliare e non può tradursi in prerogative più estese rispetto a quelle dell'assemblea unitariamente intesa.

Si richiama, inoltre, la responsabilità della/del Presidente della Commissione che autorizza allo svolgimento della seduta in un luogo esterno al Palazzo comunale. In assenza di una chiara qualificazione dell'eccezionalità della scelta, la/il Presidente verrebbe ad esercitare una valutazione discrezionale ampliata, in ipotesi priva di sufficienti elementi oggettivi di valutazione e non adeguatamente circoscritta, con non preventivabili profili di responsabilità organizzativa e funzionale che ricadrebbero comunque per competenza sulla/sul Dirigente (v. art. 107 del T.U.E.L.).

Particolare rilievo assume, poi, la normalizzazione per effetto della proposta emendativa di utilizzare lo strumento del sopralluogo, indubbiamente “strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare” (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037) ma che, per sua natura, deve rimanere eccezionale e puntualmente motivato, in quanto finalizzato all’approfondimento di specifiche situazioni e non sostitutivo delle ordinarie modalità di lavoro delle Commissioni nell’esercizio dei loro poteri. La normalizzazione delle sedute in luoghi esterni “anche per l’effettuazione di sopralluoghi”, rischierebbe di trasformare il sopralluogo da strumento straordinario per l’esercizio delle funzioni istruttorie delle commissioni, comprendenti quelle consultive, referenti, di studio ecc., declinate dal T.U.E.L. e dall’art. 32 cc. 2 e 7 dello Statuto, a modalità ordinaria di funzionamento, snaturandone la funzione e ampliandone impropriamente l’utilizzo.

L’attività di sopralluogo deve essere esercitata nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione di cui all’art. 147 c. 4 T.U.E.L. che, disciplinando i "controlli interni", li finalizza - al comma 2, lett. e) - anche al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.

Ne consegue che, nell’eventualità in cui le/i Consigliere/i ricevano segnalazioni di disservizi o di situazioni di carenze nelle strutture comunali, possono utilizzare gli strumenti di cui dispongono ex art. 43 T.U.E.L. considerato che la verifica dello stato dei luoghi non attiene alla funzione propria della Consigliera e del Consigliere ma compete agli uffici preposti (Parere Ministero Interno, <https://dait.interno.gov.it/pareri/98963>).

Si dichiara, ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

20/04/2026

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente da Maria Porpiglia